

Impianti, autorizzazione unica rilasciata dalle Regioni

Resta però irrisolto il problema del coordinamento con Aia e valutazione ambientale

PAGINA A CURA DI
Paola Ficco

■ Per autorizzare un impianto di recupero o di smaltimento di rifiuti ci sono vari strumenti. Il principale risiede nell'autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione, come disciplinata dall'articolo 208 del Dlgs 152/2006, che ha una durata di dieci anni ed è rinnovabile. Si tratta di un'autorizzazione unica perchè «sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori» (comma 6).

L'autorizzazione unica va richiesta alla Regione o alla Provincia da questa delegata. Il procedimento va concluso entro 150 giorni (salve integrazioni documentali e, se necessaria, la procedura di Via, valutazione impatto ambientale).

Almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, va presentata domanda di rinnovo alla Regione/Provincia. In caso di ritardo nel rinnovo da parte della Pa, l'attività può essere proseguita nel rispetto dell'autorizzazione scaduta, previa estensione delle fidejussioni prestate. Se il progetto riguarda aree vincolate ai sensi del Dlgs 42/2004, si applica l'articolo 146 di tale decreto.

L'articolo 183, comma 1, lettera n) del Dlgs 152/2006 (Codice ambientale) definisce la gestione dei rifiuti come «la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario». Tra le ulteriori definizioni del Codice spiccano:

■ recupero, con cui si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

■ smaltimento, qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di

sostanze o di energia.

Gli allegati B e C alla Parte IV del Dlgs 152/2006 riportano, rispettivamente, un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento e di recupero.

L'articolo 6, comma 14, del Dlgs 152/2006 stabilisce che per le attività di smaltimento o recupero di rifiuti svolte nelle installazioni soggette ad Aia regionale, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'Aia costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208. Quindi, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Un impianto di recupero o smaltimento rifiuti (discariche comprese) se, anche in termini di soglie, figura nell'allegato IV, parte II, Dlgs 152/2006 è soggetto a Via. Senza dimenticare l'Aia, se ricompreso nel successivo allegato VIII.

Si pone allora il problema di capire se e come coordinare l'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 con l'Aia e con la Via. Infatti, le autorizzazioni per gli impianti sono previste dal Dlgs 152/2006 in modo promiscuo, poiché applicabili a tutti gli



Semplificazioni

01 | RECUPERO AGEVOLATO

Il recupero, oltre che in forma ordinaria, può anche essere autorizzato in forma semplificata usando le procedure di cui agli articoli 214 e 216 del Dlgs 152/2006. In tal modo possono essere recuperati solo ed esclusivamente i rifiuti di cui al Dm 5 febbraio 1998, al Dm 161/2002 e al Dm 269/2005, tra cui: intonaci e laterizi, carcasse auto, schiume di piombo

02 | LE CONDIZIONI

Requisiti da rispettare:

- l'impresa invia una comunicazione di inizio attività alla Provincia ed è iscritta in uno specifico registro provinciale;
- la Provincia, entro 90 giorni, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge; decorsi 90 giorni dalla comunicazione, in caso di mancato accesso provinciale, l'impresa può iniziare a lavorare;
- in caso di Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), di veicoli fuori uso e di impianti di coincenerimento, l'avvio dell'attività è subordinato alla visita preventiva della Provincia, da effettuarsi entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione

impianti che effettuano recupero o smaltimento, anche se molti di questi (ma non tutti) sono soggetti a valutazione preliminare per la Via (screening), alla Via e/o ad Aia.

Se l'impianto deve effettuare la procedura di screening per la Via, o è direttamente obbligato alla Via, questa procedura è prioritaria rispetto a tutto il resto. A mente però dell'articolo 208, comma 1, per un impianto da sottoporre a Via, è possibile allegare alla domanda di autorizzazione la comunicazione del progetto all'autorità competente.

Questo non significa che vi sia unicità di procedimenti, né di provvedimenti, o che gli uni assorbano gli altri: anzi. Infatti, i termini procedurali per l'autorizzazione «restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale».

Se l'impianto è soggetto ad Aia, questa sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 208 (allegato IX). Però, se è vero che in alcuni casi la Via tiene luogo dell'Aia, si potrebbe immaginare che la Via possa essere l'unico atto di assenso.

La tesi appare ardita e prima di poter essere pronunciata definitivamente è necessario un chiarimento legislativo. Allo stato della legislazione è più prudente avere l'autorizzazione o l'Aia (se l'impianto vi rientra), precedute dalla Via.

© RIPRODUZIONE RISERVATA